

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'

ART. 1

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata delibera sull'erogazione dei contributi di solidarietà, destinando a ciò fondi propri stanziati in bilancio secondo le regole e le modalità previste nel presente regolamento.

La dotazione del fondo è determinata in Euro 25.000,00: ogni anno il Consiglio indicherà nel bilancio la somma necessaria a costituire o ricostituire il predetto importo massimo di dotazione del fondo.

ART. 2

I contributi di solidarietà possono essere destinati esclusivamente ad avvocati, patrocinatori e praticanti avvocati, iscritti all'Ordine degli Avvocati di Macerata o, in caso di decesso, a loro familiari o conviventi, se ed in quanto a carico del defunto.

Requisiti pregiudiziali a che si abbia diritto ad un contributo sono:

- a) che l'iscritto sia in regola al momento dell'esame del caso con il pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine;
- b) che l'iscritto non abbia diritto ai contributi di assistenza previsti dalla Cassa Forense.

Potrà ugualmente essere erogato un contributo se, al termine dell'istruttoria, l'urgenza di un intervento assistenziale risultasse poter essere soddisfatta solo attraverso l'erogazione deliberata dall'Ordine: il contributo, in tal caso, sarà erogato a titolo di anticipo e salvo rimborso da effettuarsi da parte dell'iscritto quando l'ente previdenziale erogherà quello di sua competenza.

ART. 3

Il contributo potrà essere erogato in favore di coloro che si trovino in condizioni di difficoltà economica contingente o momentanea e comunque derivanti da eventi straordinari e/o eccezionali, con particolare riguardo, ma non in via esclusiva, ai casi di malattia e/o infortunio, propri e/o dei familiari e/o conviventi, se ed in quanto, in caso di decesso, a carico del defunto.

Non sarà mai considerato straordinario e/o eccezionale l'evento che sia conseguenza di una condotta dolosa o colposa costituente illecito deontologico, amministrativo, civile, tributario-fiscale e/o penale.

ART. 4

Il contributo potrà essere erogato, di regola, dietro richiesta dell'interessato, il quale dovrà depositare apposita domanda, debitamente motivata e corredata di tutti i documenti necessari alla verifica della richiesta, anche tramite autocertificazione, con particolare attenzione al concorso con altre forme assistenziali e/o assicurative ed alla situazione economico/patrimoniale del richiedente che sarà comunque soggetta a valutazione insindacabile da parte del Consiglio dell'Ordine.

Il responsabile del procedimento è nominato dal Consiglio; egli formulerà la proposta di concessione o diniego del contributo.

Art. 5

I casi riguardanti i contributi del Fondo di Solidarietà saranno esaminati in Consiglio alla sua prima seduta utile e saranno trattati con assoluta precedenza.

Il Consiglio, al fine di consentire un equilibrato impiego delle risorse disponibili, non potrà deliberare, per ciascun caso esaminato, una erogazione di contributi superiore a 1/5 dell'intero fondo disponibile.

Nel concorso di più casi, ai quali non sia possibile far fronte cumulativamente, sono preferiti i soggetti bisognosi di terapie urgenti.

In ogni caso, per ciascun avente diritto non potranno essere erogate, fatti salvi casi del tutto particolari, somme superiori ad euro 10.000,00 annui.

ART. 6

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento verrà tenuto un registro delle domande presentate, a ciascuna delle quali verrà attribuito un numero progressivo. Nel registro verrà annotata la decisione presa dal Consiglio e l'importo del contributo, ove erogato. Le pratiche rimarranno archiviate per almeno 10 anni.

ART. 7

Il Consiglio pubblicherà, in forma idonea, il presente regolamento. In ogni caso dovranno essere pubblicizzati nel sito dell'Ordine i contributi erogati omettendo, rigorosamente ogni elemento che possa consentire d'individuare il destinatario del contributo.

ART.8

Il presente regolamento potrà essere modificato e/o derogato con deliberazione che dovrà essere adottata con un numero di voti non inferiore a due terzi dei componenti del Consiglio. Essa sarà soggetta a ratifica della Assemblea degli Iscritti.

Si da atto che la presente delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 1° agosto 2011 è stata approvata dall'Assemblea degli Iscritti del 30 settembre 2011 e successivamente, in via definitiva, dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 10 ottobre 2011.